

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4260 del 23/07/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Argenta (FE), frazione Santa Maria Codifiume, Strada della Pozza n. 2, richiesta dalla Ditta MARTINI S.P.A. per l'attivita' di Allevamento Cunicolo.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4420 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 10703/2025/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Argenta (FE), frazione Santa Maria Codifiume, Strada della Pozza n. 2, richiesta dalla Ditta **MARTINI S.P.A.** per l'attività di **Allevamento Cunicolo**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
3. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che:

il giorno 06.03.2025 la Ditta **MARTINI S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia 2614, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la richiesta di **Nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per l'attività di **Allevamento Cunicolo**, trasmessa dallo stesso SUAP con la nota Prot. n. 8420 del 12.03.2025, di *"Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m. e i. e indizione della Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/90 e s.m. e i."*

la Ditta per il progetto/impianto in oggetto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali indicati in oggetto;

l'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 7, del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Si è visionata la documentazione relativa alla domanda di A.U.A. e preso atto di quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata all'istanza, in merito alla matrice "Emissioni in atmosfera" ed in particolare della dichiarazione della Ditta:

l'attività di allevamento rientra tra quelle in deroga, ai sensi del comma 1, lettera z), della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, poiché le emissioni prodotte sono considerate scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico;

le due caldaie alimentate a GPL, presenti nell'insediamento e destinate esclusivamente al funzionamento dei servizi (mensa, uffici e abitazione del custode), rientrano tra gli impianti in deroga. In particolare, esse sono indicate alla lettera dd), Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo D.Lgs; **il gruppo elettrogeno di emergenza**, alimentato a gasolio e ubicato all'ingresso del complesso nella zona nord, è anch'esso considerato un impianto in deroga, in quanto indicato alla lettera bb), Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, ai sensi del punto 3) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V, per tale impianto non si applicano i valori di emissione previsti per i motori fissi a combustione interna, essendo destinato al funzionamento esclusivamente in caso di emergenza;

Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/53419 del 20.03.2025, di *"Richiesta documentazione a completamento"*, ha in particolare comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che l'istanza presentata non risultava completa in quanto mancante della *"Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, [...]"*, richiedendo pertanto di completare la domanda in tal senso provvedendo a fornire i dati e le informazioni riguardanti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui alla Scheda "B" del modello di A.U.A.;

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 9814 del 21.03.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/54581 del 21.03.2025, ha trasmesso documentazione integrativa con ricompreso il completamento richiesto;

Arpae - SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/61907 del 01.04.2025, ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità nella quale, in particolare, ha precisato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, entro 30 giorni, il parere di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, riguardante gli scarichi domestici in corpo idrico superficiale e l'impatto acustico, e il Nulla Osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 11039 del 02.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/62361 del 02.04.2025, ha richiesto integrazioni e sospeso i termini del procedimento;

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae Ferrara, a seguito di richiesta da parte del Servizio SAC con la nota Prot. n. 61907/2025 sopra menzionata, ha formulato la Relazione Tecnica riguardante la matrice Scarichi idrici di competenza, in corpo idrico superficiale, Prot. n. PG/2025/71529 del 15.04.2025, nella quale ha espresso le proprie valutazioni;

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 13046 del 17.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/74334 del 18.04.2025, ha richiesto integrazioni e comunicato il permanere della sospensione dei termini;

Arpae - SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/78533 del 28.04.2025, trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha chiesto alla Ditta di fornire la planimetria aggiornata al fine di

soddisfare quanto indicato dal ST nella Relazione Prot. n. 71529/2025 sopra citata;

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 14636 del 05.05.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/82464 del 05.05.2025 ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, in risposta alla richiesta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara del 26.03.2025 e del Servizio Ambiente della stessa Unione del 16.04.2025;

La Ditta in data 06.06.2025, con pec acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/120556 del 06.06.2025, ha trasmesso una nota esplicativa nella quale, in particolare, precisa che

"Tutti gli scarichi delle acque reflue risultano recapitati in fossi interpoderali presenti in loco, i quali, tuttavia, si trovano in condizioni di secca per un periodo superiore a sei mesi all'anno. Tale circostanza comporta l'assorbimento integrale degli scarichi da parte del suolo. Nei restanti periodi dell'anno, tenuto conto delle distanze e delle ridotte portate scaricate, il contributo idrico al corpo idrico recettore principale risulta trascurabile, in quanto la maggior parte delle acque reflue viene comunque assorbita dal suolo.

In considerazione della discontinuità e dell'assenza di deflusso per buona parte dell'anno si ritiene che gli scarichi possano essere assimilati a scarichi sul suolo e non su corpo idrico superficiale. Si evidenzia inoltre che l'impianto di trattamento delle acque mediante osmosi inversa, dal quale originano le acque reflue industriali recapitanti nel punto di scarico identificato come S5, è stato progettato in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione previsti per gli scarichi sul suolo, come stabilito dalla Tabella 4, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

E' stato acquisito da Arpae, con Prot. n. PG/2025/104750 del 11.06.2025 e fatto proprio, il Parere di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 20684 del 09.06.2025, trasmesso dal SUAP della stessa Unione con la nota Prot. n. 20765 del 10.06.2025, riguardante le matrici "scarichi" e "rumore";

Alla nota Prot. n. 20765/2025 sopra citata è allegato altresì il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 9537 del 07.05.2025, nel quale, in particolare, viene indicato quanto segue:

In merito agli scarichi indiretti nello Scolo Fiumicello di reflui industriali/reflui domestici/acque meteoriche provenienti dalle zone A e B dello stabilimento, verificata la situazione locale e quella del bacino sotteso dalla sezione d'alveo in cui sono previsti gli scarichi di cui trattasi, si può attestare che si inserirebbero in un punto della canalizzazione in cui la portata non è sufficiente a garantire la capacità autodepurativa del corpo ricettore. In quel tratto pertanto, non potendo garantire un deflusso idrico superiore a 20 cm per più di 10 mesi all'anno, il Consorzio esprime parere non favorevole.

Tuttavia, esaminata la documentazione integrativa trasmessa a mezzo pec dall'Amministrazione in indirizzo, con nota Prot. n. 14636 del 05.05.2025 [...], gli scarichi in questione verrebbero a configurarsi come scarichi su suolo.

Dal punto di vista quantitativo, si può attestare comunque che lo scarico in oggetto non comporta un incremento di portata tale da creare difficoltà alla rete di scolo di bonifica.

In caso di autorizzazione da parte dell'Ente competente, lo scarico deve essere assoggettato alle prescrizioni ed ai limiti necessari, ai sensi di quanto disposto dalla vigente legislazione in materia;

CONSIDERATO che:

- l'art. 124, comma 9, del D.Lgs 152/2006, stabilisce che *"per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee"*;
- la D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003, al punto 4, lettera e), stabilisce che *"ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili)"*;

CONSIDERATO che gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle superfici impermeabilizzate e dalle coperture dei tetti, con recapito finale nei fossi interpoderali posti sui versanti ovest e sud del sito, denominati in planimetria con le sigle **S1**, **S2**, **S4** e **S7**, non sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprio il parere del Consorzio di Bonifica sopra citato, **assoggettando lo scarico ai limiti più cautelativi della Tab. 4, dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** e di prescrivere misure di controllo dello scarico, al fine di verificarne il rispetto e la necessità di adeguamento del sistema di depurazione;

VISTO:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive* e il D.M. 10.11.2011 - *Misure per l'attuazione dello Sportello Unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

VISTO che:

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99, è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1 del D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico";

il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della Direttiva*;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 - come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via

Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni dcui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

CONSIDERATO:

che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024,

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare** la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta **MARTINI S.P.A.**, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00548890409, con sede legale nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia, 2614, per l'esercizio dell'attività di **Allevamento Cunicolo** localizzata in Comune di Argenta (FE), frazione Santa Maria Codifiume, Strada della Pozza n. 2, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di <u>acque reflue industriali in corpo idrico superficiale</u> , di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di <u>acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale</u> , di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
RUMORE	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE
EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - **"Allegato ACQUA"** con accluse planimetrie di riferimento
 - **"Allegato IMPATTO ACUSTICO"**
 - **"Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"**
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art., 2 co., 1 lett.b del D.P.R. n. 59/2013) e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. n. 241/1990 art.21-quater), per l'impresa istante, decorrerà dal giorno di rilascio da parte dello stesso SUAP;
5. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a **15 (quindici) anni** a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente Determina di adozione dell'A.U.A. al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;

11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.